

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1762/90 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 1990****che modifica gli importi compensativi adesione fissati nel settore dello zucchero dal regolamento (CEE) n. 581/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 238 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è previsto un ravvicinamento in varie tappe dei prezzi portoghesi ai prezzi comuni, dato il loro livello in Portogallo; che tale ravvicinamento riguarda il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile in tale Stato membro; che il prezzo sopradetto è stato fissato per la campagna di commercializzazione che inizia il 1° luglio 1990 dal regolamento (CEE) n. 1313/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che fissa per la campagna di commercializzazione 1990/1991 i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi di entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo<sup>(2)</sup>;

considerando che i prezzi fissati con il regolamento (CEE) n. 1313/90 sono stati ridotti applicando il coefficiente 1,001712 stabilito dal regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che il ravvicinamento dei prezzi precitati alla data del 1° luglio 1990 rende necessario l'adeguamento degli importi compensativi adesione negli scambi con il Portogallo; che a tal fine per ragioni di chiarezza e per tenere conto di tali importi compensativi adeguati, occorre prevedere un nuovo allegato per il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1866/89<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 581/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

<sup>(4)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 23.